

SUCCESSIONE: L'ATTIVO EREDITARIO AZIONI – OBBLIGAZIONI – ALTRI TITOLI – QUOTE SOCIALI

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo dell'attivo ereditario in particolare se cadono in successione **Azioni, obbligazioni, altri titoli, quote sociali.**

02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti**:

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. L'ATTIVO EREDITARIO: AZIONI – OBBLIGAZIONI – ALTRI TITOLI – QUOTE SOCIALI

Nel quadro EO vanno indicati le azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'asse ereditario.

La **base imponibile dei titoli o quote di partecipazione a fondi comuni di investimento** è determinata assumendo il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento.

La valutazione delle **azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali**, varia a seconda che si tratti di titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, oppure di quote e titoli non quotati.

Le **partecipazioni in società** si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se, per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale, il diritto di accrescimento o di acquisto, ad un prezzo inferiore, sia previsto a favore di altri soci.

RICORDA	<p>Se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il valore della partecipazione si aggiunge a quello della quota dell'erede o del legato.</p> <p>Se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto non sono eredi o legatari, il valore della partecipazione va considerato come legato a loro favore.</p>
----------------	---

Come detto i **titoli di Stato non sono soggetti** a tassazione anche se compresi nei fondi comuni di investimento; è comunque consigliabile indicarli specificando che gli stessi sono esenti per facilitare i rapporti con gli operatori finanziari.

Qualora indicati nel presente quadro devono essere riportati anche nel quadro EE che fornisce solo una rappresentazione completa di come si compone l'asse ereditario.

Per quanto riguarda il **titolo**, indicare il **codice**:

1	per il titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto;
2	per il titolo non quotato in borsa;
3	per il titolo non compreso nell'attivo ereditario ma che deve essere dichiarato (ad es. titoli di stato, buoni postali);
4	per i fondi comuni d'investimento.

Per quanto relativo al **tipo documento**, indicare:

1	se si tratta di bilancio (indicare la data nel campo successivo);
2	se si tratta di inventario (indicare la data nel campo successivo);
3	se si tratta di altro documento diverso dal bilancio o inventario.

Per il **codice diritto** riportare il codice secondo l'allegato 4 già visto.

Con riferimento al **valore**, indicare la base imponibile, arrotondata all'unità di euro, da calcolare in base alle regole sinteticamente riportate di seguito ed alla quota posseduta dal defunto.

Nel determinare la **base imponibile delle azioni e delle quote sociali** deve essere escluso il valore dell'avviamento. L'avviamento viene escluso sia in presenza di bilancio o inventario, che in assenza dello stesso (*in tal caso si tiene conto della situazione patrimoniale*).

In presenza di bilancio, il calcolo della quota, deve essere effettuato con riferimento ai dati in questo indicati.

In assenza di bilancio, il calcolo deve essere effettuato con riferimento al valore della partecipazione, e quindi al valore complessivo dei beni e diritti appartenenti alla società al netto delle passività, escludendo i beni non soggetti ad imposta e l'avviamento.

Se in uno stesso bene sia presente una quota imponibile ed una esente occorre utilizzare due righe.

Relativamente al **valore**:

Azioni – obbligazioni - altri titoli – quote sociali	Come si determina la base imponibile
Titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto	Media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata degli interessi giornalieri (ratei di interesse) o degli interessi successivamente maturati.
Azioni, titoli e quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa né negoziati al mercato ristretto, o di società non azionarie comprese le società semplici e di fatto	Valore, al momento dell'apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società ricavato dall'ultimo bilancio pubblicato/depositato o inventario vidimato regolarmente redatto, ottenuto tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti fino alla data di apertura della successione. In assenza di bilancio o inventario, il valore complessivo dei beni e dei

	diritti dell'ente o società al netto delle passività (art. 21, 22 e 23 del TUS), esclusi i titoli che non formano l'attivo ereditario (art. 12, lettere h) e i) del TUS).
Titoli o quote di partecipazione a fondi comuni di investimento	Valore come da pubblicazioni fatte o prospetti redatti secondo le disposizioni di legge
Obbligazioni e titoli diversi da quelli indicati precedentemente	Valore comparato a titoli analoghi quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi

Nel caso di **usufrutto** valgono le regole sopra viste per le aziende.

